



CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione penale

La corte, in funzione di giudice dell'esecuzione, composta dai magistrati

Pietro Giocoli	presidente relatore
Stefano Berni Canani	consigliere
Maria Zambrano	consigliera

letto il proprio provvedimento dell'1.8.2025, con cui è stata revocata la sospensione dell'ordine di esecuzione siep 48/2006 a carico di Leom Kolmnela, nato a Scutari (Albania) il 14.3.1969, indicato anche con le generalità di Leonard Mnela e di Milorad Bjelic;

letta l'opposizione spiegata dalla difesa ai sensi dell'articolo 667 comma 4 c.p.p.;
fatta udienza, e a scioglimento della riserva;

osserva:

il provvedimento dell'1.8.2025 si è espresso nel modo seguente.

con provvedimento del 15.2.2018 questa corte ha sospeso l'esecuzione del titolo esecutivo nei confronti di Leom Kolmnela, trasmettendo gli atti alla procura generale per ulteriori indagini in ordine alla sua identità.

Al riguardo, osservava il collegio che sebbene non fosse certa l'identificazione del soggetto autore dei reati con altro soggetto dichiarato deceduto dal Tribunale di Durazzo, era tuttavia incerto che il colpevole si identificasse con l'istante.

Il 16.7.2018 la procura generale ha chiesto la revoca della predetta sospensione, sulla base del fatto che tutte le pronunce americane utilizzavano sia il nome Leonard Mnela, sia il nome Leom Kolmnela.

Questa corte ha dichiarato tale istanza inammissibile, rilevando che le indagini espletate non erano quelle indicate nel provvedimento di sospensione.

Con altro provvedimento del 5.11.2024, infine, la corte ha dichiarato inammissibile altra istanza della difesa, sul rilievo che non poteva pronunciarsi un provvedimento di mera conferma, prospettando la possibilità di far valere la sospensione nell'ambito della procedura di estradizione, con ciò in sostanza ribadendo la perdurante vigenza della statuizione sospensiva.

Va dunque solo verificato, permanendo tale situazione di carattere formale, se sia fondata la nuova richiesta di revoca della sospensione, formulata dalla procura generale sulla scorta di documentazione per la prima volta sottoposta al vaglio di questa corte.

In particolare, la sentenza del Tribunale di Tirana del 6.9.2024 dà conto del prelievo dell'impronta dattiloscopica dell'attuale detenuto in occasione dell'arresto provvisorio del 3.3.2024 in vista dell'extradizione, e della comparazione di tale impronta con quella riferibile a Leonard Mnela, dichiarato deceduto dal Tribunale di

Durazzo, ma evidentemente ancora in vita e coincidente con la persona dell'attuale istante, dal momento che secondo il perito le impronte comparate appartengono alla stessa persona.

Deve dunque ritenersi finalmente cessato il dubbio sull'identità fisica del detenuto, donde la revoca della sospensione e il conseguente rigetto dell'istanza difensiva.

P. q. m.

revoca la sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo disposta con provvedimento di questa corte del 15.2.2018; rigetta conseguentemente l'istanza difensiva; manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Avverso detto provvedimento si oppone la difesa del Kolmnela lamentando la violazione dell'articolo 667 comma 2 c.p.p., non essendo stato spiegato in che modo l'imputato Milorad Bjelic, condannato nel 2001 dalla Corte di appello di Torino, coincida con il Leonard Mnela condannato nel 2005 dalla Corte di appello di Salerno, che a sua volta non parla di correlazioni fra Leonard Mnela e Milorad Bjelic.

L'ordinanza opposta cita la sentenza emessa il 6.9.2024 dal Tribunale di Tirana, che fa riferimento alla comparazione dell'impronta rilevata al nostro detenuto in occasione del suo arresto e quella del defunto Leonard Mnela: ma detta sentenza è stata male interpretata, poiché non prende posizione sull'identità del condannato, ma si limita ad affermare di non poter negare l'extradizione, non essendo competente a decidere nel merito.

Con altro atto avente identica finalità, l'altro difensore espone ulteriori argomenti, contestando in primo luogo l'operato della procura, che avrebbe dovuto, prima di agire, chiedere la revoca della sospensione dell'esecuzione, poi la novità delle prove addotte per chiedere la revoca poi ottenuta col provvedimento opposto, trattandosi in realtà di elementi già a disposizione dell'Interpol da almeno 17-18 anni.

Ancora più radicalmente, le impronte prelevate al Kolmnela il 3.3.2024 in occasione dell'arresto che ha portato poi all'extradizione sono le stesse impronte prelevate in precedenza negli Stati Uniti a partire dal 2008 allo stesso Kolmnela, e dalla polizia attribuite arbitrariamente a Leonard Mnela, nella convinzione aprioristica che si trattasse dello stesso soggetto, sicché la comparazione è solo apparente, e si risolve in una tautologia.

La scheda del marzo 2013 riporta delle impronte, che però vengono attribuite a Leonard Mnela dalla stessa Interpol, in mancanza di qualsiasi documento che riporti a tali generalità, essendo illogico che il Kolmnela, che ha sempre negato di chiamarsi Leonard Mnela, abbia fornito lui stesso tali generalità.

E infatti non c'è alcun atto relativo al predetto Mnela successivo ai primi anni Duemila, epoca della sua morte, accertata dal Tribunale di Durazzo, né ce ne sono di epoca precedente, trattandosi sempre e in ogni caso di un solo soggetto, appunto il nostro Leom Kolmnela.

Si chiede pertanto alla corte di disporre perizia per accertare i modi e i tempi del prelievo delle impronte di Leonard Mnela o del suo presunto alias Milorad Bjelic.

Agli atti non risulta la data dei prelievi delle impronte di Leonard Mnela. Peraltro, la perizia si riferisce ad un atto (A-1445/3-2023) che sembra essere l'inesatta riproposizione dell'atto contrassegnato come A-1445/3-2013 (sottolineatura di chi

scrive), a dimostrazione che si tenta di far passare per nuove prove elementi noti già dal 2013 e già valutati come insufficienti da questa corte col provvedimento di sospensione dell'esecuzione, e trasfusi in una perizia comparativa solo in occasione della procedura di estradizione.

Ancora: la sentenza di Tirana non fa alcun cenno alla sospensione dell'esecuzione, non considerata nemmeno dalla procura, dal ministero e dall'Interpol.

Nessun rilievo riveste il fatto che il Kolmnela, soggetto estradando, abbia viaggiato con un passaporto intestato a Leonard Mnela, trattandosi di documento chiesto e rilasciato all'autorità procedente, non dal detenuto.

La sentenza di Tirana, poi, svaluta indebitamente la pronuncia di Durazzo, che aveva accertato la morte di Leonard Mnela, ritenendola modificabile.

Tali prospettazioni hanno formato oggetto della discussione delle parti all'udienza del 21.10.2025. Al riguardo, va chiarito che sebbene, con nota della presidente di sezione, di questo ed altri procedimenti sempre a carico del Kolmnela fosse stata disposta la trattazione unitaria (non, si badi, la riunione), in adesione a quella che sembrava essere la volontà dei difensori, uno dei quali proveniente da Asti, onde evitargli plurimi spostamenti, all'udienza del 10.10.2025 i difensori hanno chiarito la volontà di trattare immediatamente il procedimento, dato lo stato di detenzione del loro assistito, a loro dire ingiustamente ristretto per errore di identità, sicché la corte, preso atto dell'impossibilità di celebrare l'udienza in mancanza di traduzione dell'imputato o di un suo collegamento in videoconferenza (pur disposti ad horas, senza esito), ha rinviato all'udienza del 21.10.2025 per la trattazione, presente a tale statuizione (che superava quella resa fuori udienza) la stessa procura generale: che ha tuttavia formulato le proprie conclusioni, e che il giorno dopo l'udienza ha fatto pervenire in cancelleria anche un più meditato parere contrario all'accoglimento dell'opposizione.

Venendo al merito, il 15.2.2018 questa corte ha sospeso l'ordine di esecuzione, per incertezza sull'identità fisica del condannato, invitando la procura generale a svolgere nuove indagini, in particolare acquisendo gli accertamenti eseguiti *“dalla polizia albanese in epoca antecedente e successiva all'arresto del Kolmnela, che, a giudicare dal tenore delle note, dovrebbero aver avuto ad oggetto anche raffronti dattiloscopici, ben più probanti di quelli finora disponibili”*, con acquisizione inoltre di *“tutte le altre indagini eventualmente svolte sul punto, comprese quelle che hanno condotto all'identificazione in Mnela Leonard della persona condannata dalla Corte d'Appello di Torino, la cui sentenza pure dovrà essere versata in atti”*.

Ebbene, prescindendo dal fatto che a tutt'oggi la sentenza torinese non risulta ancora versata in atti (circostanza, come si vedrà, di scarsa rilevanza) gli atti *“finora disponibili”* cui faceva riferimento detto provvedimento consistevano in una perizia comparativa di 3 fotografie, delle quali una (proprio quella della persona – ossia l'attuale detenuto – arrestata a Miami) particolarmente poco nitida, che concludeva per una mera *“compatibilità”* fra le 3 effigie prese in considerazione: sicché, va ulteriormente osservato rispetto al provvedimento del 2018, a parte la scarsa perspicuità di almeno una delle foto, già l'esito peritale non si presentava in termini di certezza, ed anzi neppure di forte compatibilità o alta probabilità.

L'1.8.2025, però, la procura generale – nell'esprimere un proprio parere su nuova istanza della difesa del Kolmnela – ha chiesto ed ottenuto la revoca della sospensione del titolo esecutivo disposta nel 2018, e ciò sulla scorta della comparazione, finalmente messa a disposizione della corte, fra le impronte prese allo Mnela negli Stati Uniti d'America e quelle prese all'attuale detenuto in occasione dell'arresto del 3.3.2024 in vista dell'extradizione.

E in effetti, ad una semplice lettura dell'atto "*Control No.: A-1445/3-2013*", sembra evincersi che il rilevamento delle impronte sia stato fatto a carico di un uomo presentatosi con le generalità di Leonard Mnela, sia pure con le concomitanti indicazioni di altri alias, quali Milorad Bjelic, Leonard Kolmela e Leom Kolmnela.

Senonché, l'atto riporta gli estremi del documento ("*Albanian passport No. Z0433117*") in base al quale la persona sottoposta all'accertamento fu identificata, e però, pur essendo detti estremi indicati con precisione, non hanno formato oggetto di indagini da parte della procura, il che già costituirebbe una lacuna probatoria significativa.

Ora, all'udienza del 21.10.2025, la difesa ha versato in atti, fra l'altro, fotocopia del passaporto n. Z0433117, intestato a Leom Kolmnela, il che dimostra che il rilevamento delle impronte fu fatto a carico di un soggetto presentatosi non come Leonard Mnela, ma appunto, già allora, come Leom Kolmnela, sicché è evidente che il successivo rilevamento di impronte nel 2024 sempre a carico dello stesso soggetto non poteva che condurre ad un risultato di identità: non già, però, fra due soggetti vantanti diverse generalità, ma fra impronte ovviamente appartenenti ad un uomo che sin dal suo ingresso negli Stati Uniti si era sempre presentato con l'attuale nome e cognome. Si tratta, in sostanza, non di una comparazione, ma di una mera duplicazione di impronte, che non dimostrano in alcun modo dunque l'identificazione del Kolmnela con Leonard Mnela.

E che non possa prendersi nemmeno in considerazione l'ipotesi che la difesa abbia prodotto un atto falso appena preconstituito in vista dell'udienza, è certificato proprio dalla polizia, che con nota (richiamata testualmente nella parte di interesse dallo stesso parere inviato dalla procura generale il 22.10.2025) dell'1.10.2014 affermava che "*MNELA Leonard ERA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, SOTTO LA SEGUENTE IDENTITA': CITTADINO ALBANESE KOLMNELA Leom [...] TITOLARE DEL PASSAPORTO ALBANESE Z0433117*", da cui si ricava con assoluta certezza che il soggetto residente negli USA si faceva chiamare non Leonard Mnela, ma Leom Kolmnela, ed aveva un passaporto sotto tale nome: sicché – persino ipotizzando la falsità di detto passaporto, ciò che conta è che comunque una vera e propria comparazione non è mai stata eseguita, poiché le impronte della Mnela non risultano essere state mai acquisite.

Ora, è vero che la polizia si dice convinta che il Kolmnela altri non sia che lo Mnela, ma ciò è appunto una mera affermazione, una manifestazione di convinzione soggettiva, se si vuole un sospetto, non certo una prova; sicché ricavare da tale (mera) affermazione, che è appunto ciò che andava provato, la dimostrazione dell'identità che la procura tenta di stabilire, integra la fallacia logica nota come *petitio principii* ("*petizione di principio*" o "*risposta con la premessa*"), nella quale "*la proposizione*

che deve essere provata è supposta implicitamente o esplicitamente nelle premesse”, sicché “l’affermazione da dimostrare [...], viene data per scontata durante il ragionamento che dovrebbe, al contrario, dimostrare che è vera” (https://it.wikipedia.org/wiki/Petitio_principii).

A fronte di tale quadro probatorio, la dichiarazione datata 10.4.2018 dell’attachée del dipartimento statunitense di giustizia, Cristina Posa, secondo la quale *“tutti gli atti americani utilizzano entrambi i nomi [Mnela e Kolmnela, n.d.r.]. Inoltre, il vostro soggetto ed il nostro hanno la stessa data di nascita, il 14 marzo 1969”* deriva, evidentemente dalle suggestioni dell’Interpol, in assenza di prove oggettive sulle quali fondare detta identità, comunque mai esibite, quand’anche per ipotesi esistenti.

E infatti la successiva richiesta della procura generale del 16.7.2018, che citava appunto detta affermazione, e che chiedeva la revoca della sospensiva, è stata dichiarata inammissibile da questa corte, con provvedimento del 20.7.2018, sul rilievo *“che non sono state svolte le indagini specificamente indicate nell’ordinanza del 15.2.2018 e che gli accertamenti compiuti sono del tutto inadeguati a superare la situazione di incertezza di cui si dà conto nel provvedimento”*: osservazione ora come allora pienamente condivisibile, a maggior ragione alla luce delle decisive sopravvenienze probatorie sin qui illustrate, alle quali vanno aggiunte le seguenti prove e considerazioni.

In primo luogo, l’11.2.2008 Leom Kolmnela ottenne un *“refugee travel document”* statunitense, evidentemente ottenuto dopo aver dimostrato il possesso di tali generalità grazie al precedente passaporto albanese Z0433117, rilasciato il 17.1.2003: e la prova di tale documento americano era già in atti prima che la difesa ne facesse ulteriore produzione, ad ulteriore dimostrazione della sua autenticità.

In secondo luogo, la corte ha provveduto a ricercare i due nominativi nel database storico dei detenuti statunitensi (<https://www.bop.gov/inmateloc>), ottenendo 0 risultati per Leonard Mnela e riscontro positivo per il solo Leom Kolmnela, a dimostrazione ulteriore che anche per l’amministrazione penitenziaria queste erano le sole generalità seriamente prese in considerazione.

E infatti la nota dell’ambasciata statunitense del 9.4.2018 afferma che *“there are two ongoing federal prosecutions of KOLMNELA in the United States”* (ci sono due procedimenti federali in corso contro KOLMNELA negli Stati Uniti), pur dando atto che il soggetto era *“AKA”* (ossia also known as, ovvero anche noto come) Leonard MNELA (affermazione a margine la cui valenza si è già discussa poco sopra).

Ancora: il fatto che secondo la sentenza di Tirana il Kolmnela risultasse sconosciuto al sistema TIMS appare nella sua scarsa o nulla rilevanza alla luce delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, *“TIMS (Total Information Management System): è un sistema nazionale con centro operativo a Tirana di registrazione elettronico dei dati per gli stranieri in uso dalla Polizia di Stato albanese al fine di creare un sistema di gestione delle informazioni in diversi ambiti compreso il controllo delle frontiere. Già nel 2007 le apparecchiature di TIMS erano presenti in tanti valichi di frontiera albanesi, inclusi i confini terrestri, i porti marittimi e l’aeroporto internazionale di Tirana e anche in alcune direzioni regionali della Polizia di Stato. Queste apparecchiature e il*

software TIMS sono stati successivamente connessi anche con diverse sedi dei Ministeri (degli Affari Esteri e al Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali) per facilitare l'accesso alle informazioni relative alle forze dell'ordine come sui visti elettronici, sui conducenti e immatricolazioni dei veicoli, controllo passaporti e informazioni sulle vittime della tratta" ([https://thesis.unipd.it/retrieve/ced711c7-7347-4fc9-ad02-](https://thesis.unipd.it/retrieve/ced711c7-7347-4fc9-ad02-692024ce9c2a/Lo%20sviluppo%20dei%20rapporti%20tra%20Italia%20e%20Albania%20in%20materia%20migratoria%20%281%29.pdf)

[692024ce9c2a/Lo%20sviluppo%20dei%20rapporti%20tra%20Italia%20e%20Albania%20in%20materia%20migratoria%20%281%29.pdf](https://thesis.unipd.it/retrieve/ced711c7-7347-4fc9-ad02-692024ce9c2a/Lo%20sviluppo%20dei%20rapporti%20tra%20Italia%20e%20Albania%20in%20materia%20migratoria%20%281%29.pdf)). Dunque, il sistema non ha nulla a che fare con l'anagrafe, sicché non dimostra affatto che nessun Leom Kolmnela sia nato in Albania, e non era ancora pienamente operativo nel 2007. Inoltre, si trattava di un sistema "di registrazione elettronico dei dati per gli stranieri", non per i cittadini, e serviva essenzialmente al "controllo delle frontiere", dunque registrava le sole entrate ed uscite dal paese.

Ora, il Kolmnela era a tale epoca già da tempo residente negli Stati Uniti, come dimostra il rilascio, il 3.11.2004, dell'employment authorization card, e ancor prima la nascita di un figlio a New York il 22.3.2003 (come indicato sul passaporto rilasciato a nome di Cheskin Junior Kolmnela), laddove altro figlio più grande, Nikol Kolmnela, pur cittadino americano con passaporto USA, era nato il 4.9.2001 in Albania.

Infine, la sentenza del Tribunale di Durazzo attesta la morte di Leonard Mnela, sulla scorta di documenti rilasciati dal Venezuela, a loro volta fondati sulla dichiarazione del congiunto Mark Mnela e sul conforme certificato medico della dottoressa Victoria Velandri, che riporta come causa del decesso cardiopatia ischemica e infarto del miocardio, senza che di tali attestazioni sia stata provata la falsità (sarebbe stato sufficiente chiedere con rogatoria internazionale di sentire la citata dottoressa Velandri al riguardo).

Tanto chiarito, e solo per amore di precisione, occorre rispondere alle ulteriori osservazioni contenute nel parere presentato dalla procura generale il 22.10.2025.

In primo luogo, che l'avvocato Caranzano si sia occupato anche di vicende relative a Leonard Mnela non dimostra che quest'ultimo coincida con Leom Kolmnela, trattandosi di elemento ben spiegabile con l'interesse a difendere la posizione di chi veniva identificato col suo assistito Kolmnela, dimostrando appunto la morte di chi ne veniva ritenuto l'alias.

In secondo luogo, il fatto che il Kolmnela non sia un "soggetto di personalità specchiata e rinomato scrittore", ma sia stato "condannato negli Stati Uniti alla pena di 10 anni di reclusione per spaccio internazionale di ingenti quantitativi di stupefacente" può dimostrare, al più, che sia un criminale, non certo che la sua identità coincida con quella di quel criminale condannato col nome di Leonard Mnela. E identica osservazione vale per il rilievo che l'uomo – resosi latitante per anni sino all'arresto del 2024 – ha mostrato con ciò una "anomala capacità economica".

Il materiale raccolto, nell'evidenziare la totale mancanza di prova circa l'identità del Kolmnela e dello Mnela, non consente tuttavia di escluderla, sicché non è possibile procedere ad altro che alla nuova sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi



dell'articolo 667 comma 2 c.p.p., secondo il quale il giudice, *“se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini”*: che consisteranno nell'accertare con rogatoria internazionale se in Venezuela, dove fu dichiarato il decesso dello Mnela, siano state a quest'ultimo rilevate impronte digitali utilmente comparabili con quelle del Kolmnela, ovvero se la dottoressa Velandri confermi di aver attestato la morte di un soggetto con le generalità di Leonard Mnela e come ne abbia accertato l'identità personale.

Va infine rilevato che nulla è stato portato all'attenzione della corte per dimostrare l'identità del Kolmnela con il Bjelic, cui pure si riferisce il provvedimento di esecuzione, o di quest'ultimo con lo Mnela.

P. q. m.

sospende l'ordine di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione n. SIEP 48/2006 emesso dalla procura generale presso questa corte l'1.2.2007, dispone l'immediata liberazione di Leom Kolmnela, sopra generalizzato, se non detenuto per altro, e la trasmissione degli atti alla medesima procura per le ulteriori indagini indicate in motivazione.

Salerno, 24 ottobre 2025

Il presidente estensore

